

**RISPOSTA A QUESITI del 05/06/2018**

**QUESITO n. 1** - siamo due imprese attestatae rispettivamente con le categorie OG11 cl.II e OG1 cl.II. Sul bando di gara la categoria OG1 la dichiarate subappaltabile al 100% ma la sua percentuale supera il 30% e precisamente 30,958%; Sul disciplinare, articolo 9.1, al punto 2 si legge che le categorie OS30 e OS28 possono essere eseguite dalle imprese in possesso della categoria OG11, mentre al successivo punto 3 si legge che per le A.T.I. non è possibile usare la categoria OG11.

**RISPOSTA AL QUESITO n. 1**

- Relativamente alla Categoria OG1, la previsione di cui all'articolo 9.1. punto 4) e 5) è da intendersi quale orientamento generale della norma vigente, rientrando questi tra le categorie di opere integralmente subappaltabili. Considerando, tuttavia, l'eccedenza dell'importo rispetto il limite del 30 %, il subappalto è da ritenersi ammesso per la sola quota rientrante in detta percentuale ai sensi dell'articolo 105 c. 2 D.lgs. 50/2016 (30 % dell'importo del contratto).
- Relativamente alle categorie OS30 e OS28 e, più specificatamente, al c.d. "Principio dell'assorbimento" (art. 79 c. 16 D.P.R. 207/2010), si chiarisce che lo stesso, così come riportato nel disciplinare, nel caso specifico di Associazione Temporanea, non viene trattato dalla normativa vigente e assume, invero, rilevanza solo nel caso di singola impresa partecipante.  
Il Principio dell'Assorbimento abilita, infatti, una singola impresa a partecipare ad una procedura di gara, qualificandosi per le categorie OS3, OS28 e OS30 attraverso la qualificazione nella categoria OG11 per un importo pari almeno a quello a base di gara. Tuttavia, con riferimento alla specifica domanda, considerato che "entrambe" le imprese prenderebbero parte all'ATI qualificandosi tramite la Categoria OG11, si esprime parere favorevole alla tipologia di raggruppamento.

**QUESITO n. 2** - pervengono quesiti in merito all'eventuale obbligatorietà del sopralluogo ed alla necessità di inserire all'interno della busta "A - Documentazione Amministrativa" eventuale ricevuta di attestazione.

**RISPOSTA AL QUESITO n. 2**

- l'art. 7 del disciplinare di gara, Documentazione tecnico-amministrativa e presa visione dei luoghi, pag. 5, precisa che le Ditte "*... possono prendere visione dello stato dei luoghi oggetto dell'intervento per accertare la loro natura, le eventuali interferenze e verificare quanto in esercizio ...*" con ciò non statuendo l'obbligo di effettuarlo ma esclusivamente una facoltà. Peraltro l'art. 13.2, Modalità di presentazione, pag. 10, stabilisce quali sono i documenti da inserire nella busta "A - Documentazione Amministrativa". Dunque il sopralluogo non è obbligatorio.

**QUESITO n. 3** - L'allegato 2 quello dell'offerta economica, non porta il costo della manodopera. Dobbiamo integrare tale costo? sembra che sia obbligatorio. Vorremmo un chiarimento in merito.

**RISPOSTA AL QUESITO n. 3**

- la "lex specialis" non prevede la separata indicazione del costo della manodopera ma solo degli oneri di sicurezza. il costo della manodopera deve essere computato nell'offerta economica complessiva da parte dell'offerente. Solo dopo eventuale richiesta di chiarimenti e verifica in tal senso da parte della stazione appaltante la/le Ditta/Ditte potranno specificarne il costo e la

modalità di calcolo (**Tar Lecce, sez. III, ord. n. 73 del 2018**). Si ritiene NON necessaria l'indicazione dei suddetti costi.

**QUESITO N. 4** - la scrivente impresa, essendo in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche: OG11 III° bis - OG1 III° bis - OS28 I°, soddisfa i requisiti per la partecipazione della gara di cui all'oggetto?

**RISPOSTA AL QUESITO n. 4**

- Evidentemente, sì. Essendo in possesso di categoria OG11 per, almeno, l'importo di cui alla somma delle singole OS28 e OS30, ed essendo in possesso di adeguata classifica nella categoria OG1.

Ulteriori precisazioni circa i requisiti di partecipazione possono essere reperiti al par. 9.1 – Condizioni di partecipazione – del disciplinare di gara.

Catanzaro, 05/06/2018

Il RUP  
Arch. Luigi Matarese